

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE
E MIGLIORAMENTI FONDIARI

LA NUOVA DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO

delibera arg/elt 74/08

Con l'entrata in vigore della delibera AEEG n. 74/08 ("TISP", Testo integrato dello scambio sul posto) i **Soggetti Responsabili** di impianti fotovoltaici che operano in regime di "Scambio sul posto", anche se in esercizio da una data anteriore a quella di entrata in vigore della delibera, dovranno aderire (tramite istanza e successiva convenzione, come avviene oggi per il Ritiro Dedicato) al nuovo regime di scambio sul posto.

La presente guida consente di entrare a conoscenza del nuovo meccanismo di scambio.

Fonte: GSE (Gestore dei Servizi Energetici, seminari AEEG 18 e 19 Novembre 2008)



IL MECCANISMO DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Il nuovo regime di scambio sul posto, che si applica a partire dal 1° gennaio 2009, sostituisce il preesistente regolato dalla delibera AEEG n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006 che già aveva sostituito ed abrogato la precedente delibera AEEG 224/00.

Deliberazione	Periodo di validità	Soggetto attuatore	Tipo meccanismo
Delibere AEEG n. 28/06 e n.224/00	Fino al 31 dicembre 2008	Gestore di rete a cui è connesso l'impianto	Compensazione fisica tra energia immessa e prelevata
Delibera AEEG n. 74/08	Dal 1° gennaio 2009	Gestore Servizi Energetici GSE SpA	Compensazione su base economica tra energia immessa e prelevata

Dal 1° gennaio 2009 il GSE diventa l'unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell'energia elettrica ammessa al regime di scambio sul posto.

OPERATORI COINVOLTI NEL MECCANISMO

- **Il GSE**, soggetto unico attuatore del nuovo meccanismo di scambio sul posto;
- **I gestori di rete**, in qualità di soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete, trasmettono al GSE i dati dell'anagrafica degli impianti e delle misure;
- **Le imprese di vendita**, controparti del contratto di fornitura dell'energia elettrica prelevata dalla rete per utenti finali in regime di SSP, trasmettono al GSE i dati relativi alla tipologia di fornitura dell'utente del servizio di scambio e all'onere fatturato in prelievo [al netto delle tasse], l'energia elettrica fatturata in prelievo, nonché tutti i parametri contrattuali caratteristici della fornitura come indicati dal GSE;
- **Gli Utenti dello Scambio sul Posto**, che intendono avvalersi del servizio di SSP a partire dal 20 novembre 2008 sono tenuti a presentare istanza al GSE tramite il portale informatico predisposto dallo stesso GSE.

PRIMI ADEMPIMENTI DEGLI UTENTI DELLO SSP

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt74/08 l'attuale regime di scambio sul posto, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre 2008. La stessa delibera prevede che, a partire dal 1° gennaio 2009, il nuovo regime di scambio sul posto sia regolato dal GSE.

Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo che sarà raggiungibile, a partire dal 20 novembre 2008, al link <https://applicazioni.gse.it>

PROCESSO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Di seguito si riportano le principali fasi del processo di presentazione dell'istanza e di stipula della convenzione con indicazione degli attori coinvolti in ogni fase, le azioni richieste e i destinatari delle singole azioni.



GESTIONE DEL MECCANISMO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il GSE, nell'ambito del rapporto di scambio sul posto:


- corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio;
- corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito portabile a nuovo nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze;
- riceve dall'Utente dello scambio il contributo di 30 euro annuali a copertura dei costi amministrativi per ogni impianto per il quale l'USSP ha presentato istanza di scambio sul posto.

Il GSE ha previsto di calcolare un contributo in conto scambio

- **di acconto** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell'onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento;
- **di conguaglio** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell'anno e dell'onere in prelievo relativo all'anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.

Inoltre, nei casi in cui il controvalore dell'energia elettrica (Cei) sia superiore all'onere dell'energia (Oe), il GSE riporta a credito per gli anni successivi la differenza, ovvero la riconosce come ricavo di vendita agli impianti di cogenerazione che abbiano optato per la vendita delle eccedenze.


Il GSE procederà all'erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio).



Contributo in CONTO SCAMBIO DI ACCONTO:

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base trimestrale:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza il pagamento (è prevista l'individuazione di una soglia minima per l'accredito);
- entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario dell'USSP.



Contributo in CONTO SCAMBIO DI CONGUAGLIO:

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base annuale:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio;

- entro il 15°giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario dell'Utente dello scambio (in questo caso non è prevista alcuna soglia minima per il pagamento).

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene calcolato sulla base dei dati definitivi inviati dai gestori di rete (energia immessa e prelevata) e dalle imprese di vendita (onere di prelievo associato all'energia prelevata).


La determinazione del contributo in conto scambio spettante a conguaglio per un determinato anno è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi in acconto spettanti per l'anno successivo.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO CS

Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

- della valorizzazione dell'energia immessa nei limiti del valore dell'energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l'accesso alla rete);
- degli oneri per l'accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata. In particolare:
- vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti Ae UC) e al dispacciamento.

$$\text{CS [€]} = \text{contributo erogato dal GSE} = \\ = \text{MIN (OE; CEi)} + \text{CUs*Energia scambiata}$$



dove:

OE	valore “pulito” dell’energia elettrica prelevata (cioè è il termine OPR al netto della parte relativa all’utilizzo della rete e agli oneri generali) [€];
OPR	onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, al netto delle tasse [€];
Cei	valore “pulito” dell’energia elettrica immessa [€];
CUs	somma delle componenti variabili (servizi) rimborsabili [c€/kWh].

Il contributo in CS è dato dalla sommatoria di due contributi, “quota energia” e “quota servizi”.

Il contributo in “quota energia” permette, al più, il ristoro di quanto sostenuto dal cliente finale come onere in prelievo per la sola componente energia (OE) riferita al proprio contratto di fornitura.

Il contributo in “quota servizi”, permette il ristoro dell’onere sostenuto dal cliente finale per l’utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema) per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete E_s .

L’energia elettrica scambiata con la rete è uguale al minimo tra l’energia elettrica annualmente prelevata E_p e l’energia annualmente immessa in rete: $E_s = \min [E_i; E_p]$

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SSP

(a) Quantità di energia elettrica prodotta		905 kWh
(b) Consumi totali		725 kWh
(c) Consumo durante produzione		500 kWh
(d) Consumo fuori produzione (energia prelevata)	dato comunicato	225 kWh
(e) Esubero (energia immessa)	dato comunicato	180 kWh
(f) Quantità energia scambiata E_s	min(d,e)	180 kWh

(g) Prezzo unitario medio dell’energia elettrica prelevata al netto delle tasse	dato comunicato	14,2c€/kWh
(h) Prezzo unitario medio dell’energia elettrica immessa	dato GSE	10,5c€/kWh

(i) Onere di acquisto dell’energia prelevata O_{PR} trasmesso dai venditori al GSE	dato comunicato (dxg)	31,9 €
(l) Parte dell’onere di acquisto relativa all’accesso alla rete (trasporto, dispacciamento, oneri generali)	calcolo GSE	12 €
(m) Onere residuo di acquisto dell’energia prelevata O_E calcolato dal GSE	calcolo GSE (i-l)	19,9 €
(n) Onere dell’energia elettrica immessa C_{EI}	calcolo GSE (exf)	18,9 €
(o) Parte unitaria variabile dell’onere relativo a trasporto e dispacciamento in prelievo C_{US}	calcolo GSE	4,72c€/kWh
(p) Quota servizi	(fxo)	8,5 €
(q) Quota energia	min(O_E, C_{EI})	18,9 €

Contributo di scambio C_s	(p+q)	27,5€
Riporto a credito calcolato dal GSE	(n-m) se $n > m$	0 €